



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 43
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 febbraio 2023

I N D I C E**Commissioni riunite**

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5 ^a (Programmazione economica, bilancio):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 7 febbraio 2023

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

indi del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Siracusano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente BALBONI ricorda che lo scorso 1° febbraio il Governo ha presentato gli emendamenti 1.1000, 1.1001, 1.1002, 2.1000, 2.1001, 2.1003, 3.1000, 3.0.1000, 4.1000, 6.1000, 6.1001, 7.1000, 8.1000, 8.1001, 10.1000, 15.1000, 15.10001, 16.1000, 16.1001, 16.0.1000,

18.1000 e 20.0.1000, pubblicati in allegato. A questi emendamenti sono stati presentati 43 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Inoltre, lo scorso 3 febbraio, il Governo ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.1003, 1.1004, 4.0.1000, 7.1001, 7.1002, 10.1001, 15.1002, 15.1003, 15.1004 e 17.1000, pubblicati in allegato, ai quali sono stati presentati 7 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Avverte che, al fine di correggere un errore materiale relativo alla cifra che quantifica l'onere dell'emendamento del Governo 1.1003, i relatori hanno presentato il subemendamento 1.1003/1.

Comunica che il Governo ha successivamente ritirato gli emendamenti 1.1001, con conseguente decadenza del predetto subemendamento 1.1003/1, e 16.0.1000. Sono stati altresì ritirati dal Governo gli emendamenti 1.1003, 7.1002 e 15.1003.

Fa quindi presente che si considerano decaduti i subemendamenti 1.1001/2 e 7.1002/1.

Comunica altresì che, all'esito dell'istruttoria, risultano inammissibili i subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1002/1, 1.1002/2, 1.1002/3, 1.1002/4, 1.1002/5, 1.1002/6, 1.1002/7, 1.1002/8, 1.1002/9, 3.1000/3, 3.1000/4, 3.0.1000/1, 3.0.1000/2, 4.1000/3, 16.1000/1, 16.1001/1, 20.0.1000/2, 1.1004/1, 10.1001/1, 10.1001/2, 10.1001/3 e 15.1003/1.

Avverte che, a seguito di un approfondimento istruttorio, la Presidenza ha revocato la precedente dichiarazione di improponibilità degli emendamenti 6.12 e 16.28. Comunica che i predetti emendamenti 6.12 e 16.28 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicato in allegato.

Anche a nome del correlatore Damiani, informa che, in qualità di relatore, intende presentare solo emendamenti su cui si registri il consenso unanime delle Commissioni riunite. A tale proposito, ricorda che vi sono due questioni ancora da risolvere, in tema di lavoratori fragili e ciechi di guerra.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea di aver presentato un emendamento che proroga le indennità in favore dei ciechi e degli ipovedenti, che però non è rientrato tra i segnalati.

Il presidente BALBONI ribadisce che su questo tema potrebbe essere presentato un emendamento da parte dei relatori.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) concorda con il Presidente, rappresentando che in tema di modifiche a favore dei ciechi e delle vittime civili di guerra, su cui interviene anche la proposta 2.50, sarà forse presentato un emendamento da parte dei relatori.

Il presidente BALBONI precisa che si tratterebbe di un nuovo emendamento, in quanto il testo originario dovrebbe essere modificato, anche a seguito di una corretta quantificazione degli oneri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) segnala che è stato commesso un errore materiale nella predisposizione dell'emendamento 9.27, che riguarda i lavoratori fragili. Chiede quindi di poterlo riformulare.

Il presidente BALBONI informa che il Governo sta valutando la copertura finanziaria della proposta di modifica e, probabilmente, ne proporrà una riformulazione.

Il presidente CALANDRINI propone di procedere alla votazione degli emendamenti su cui vi è il parere favorevole del Governo, accantonando le proposte su cui è necessario un supplemento di istruttoria, che saranno poste in votazione in un secondo momento. In particolare, sottolinea che il Governo ha trasmesso per le vie brevi una serie di proposte di riformulazione a cui subordina l'avviso favorevole. Ove i presentatori accettino le proposte del Governo, verranno formalizzate le diverse riformulazioni, Gli emendamenti e subemendamenti su cui il parere è contrario, invece, verranno esaminati nella fase finale dell'esame.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede una breve sospensione dei lavori, per poter valutare con attenzione le proposte di riformulazione anticipate per le vie brevi dal Governo.

In secondo luogo, nel concordare con la proposta del presidente Calandrini sulle modalità di votazione degli emendamenti, ritiene però opportuno che siano posti in votazione i singoli emendamenti riguardanti i temi politicamente più significativi. In particolare, per favorire una ordinata votazione, auspica che il Governo pervenga a una definizione delle questioni relative ai lavoratori fragili e alle professioni sanitarie.

Il presidente BALBONI precisa che il testo dell'emendamento in materia di professioni sanitarie, su cui la senatrice Castellone ha tentato di predisporre una proposta complessiva, come concordato da tutti i Gruppi, è stato inviato al Governo solo nella giornata di ieri.

Accogliendo la richiesta del senatore Manca, propone di sospendere la seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 15,55.

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del senatore Lotito su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 16, il PRESIDENTE reputa opportuno sospendere nuovamente la seduta, per favorire le interlocuzioni tra i Gruppi di maggioranza.

La Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,35.

Riprendono i lavori.

Il presidente BALBONI avverte che si procederà alla votazione dei soli emendamenti su cui vi è un parere favorevole da parte dei relatori e del Governo, mentre quelli che presentano criticità saranno per il momento accantonati. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti su cui il parere è contrario, prospetta che quelli presentati dalla maggioranza saranno ritirati, mentre quelli presentati dalle opposizioni saranno considerati tecnicamente respinti, fatti salvi quelli a cui i proponenti annettono un particolare rilievo politico, che saranno oggetto di espressa votazione.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.23 e 1.26, purché riformulati in un testo identico, già preannunciato ai proponenti.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.57, 1.73, 1.95 (testo 2), 1.123, 1.0.1 e 1.0.8 (testo 2), purché riformulati rispettivamente secondo un testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.1004, 1.1000 e 1.1002.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 1.23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.26, per un ulteriore confronto con il Governo. Il testo proposto, infatti, differisce in modo sostanziale, rispetto alla versione originale, in quanto la proroga degli attuali incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura è sostituita da un conferimento previa selezione comparativa dei candidati, che tra l'altro decorrerebbe solo a partire dal 1° aprile.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.23 e 1.26, in quanto, secondo la proposta del Governo, dovrebbero essere riformulati in un medesimo testo.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 1.57 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.73 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 1.74.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa propri gli emendamenti 1.95 (testo 2) e 1.0.8 (testo 2) e li riformula, rispettivamente, in altrettanti testi 3, pubblicati in allegato.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 1.123 in un testo 2, identico all'emendamento 3.97, pubblicato in allegato.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.1004, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1000.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.57 (testo 2), che è approvato all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.1002 e 1.73 (testo 2).

L'emendamento 1.74 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.95 (testo 3) è approvato all'unanimità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.123 (testo 2) e 3.97 sono approvati.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 1.0.8 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.8 e 2.40. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.13, 2.34, 2.38 e 2.0.3, purché riformulati rispettivamente in un testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.41, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 2.40. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.1000 e 2.1001.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), a proposito dell'emendamento a sua prima firma 2.50, chiede conferma ai relatori sulla intenzione di presentare una proposta in materia di vittime civili di guerra.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) auspica la presentazione di un emendamento che comprenderà misure a favore sia delle vittime civili di guerra sia degli ipovedenti. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 2.50.

Il senatore LIRIS (*FdI*) chiede di accantonare l'emendamento 2.13.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.34 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 2.38 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 2.41 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 2.40.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 2.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.1000, 2.8 e 2.1001.

L'emendamento 2.13 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.1003, 2.34 (testo 2) e 2.38 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 2.40 e 2.41 (testo 2).

L'emendamento 2.50 è accantonato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.22, 3.86, 3.103 e 3.0.14, purché riformulati rispettivamente in un testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Chiede di

accantonare gli emendamenti 3.63 e 3.88. Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.90, 3.95, 3.102, 3.0.4 e 3.0.13. Sui restanti emendamenti, nonché sui subemendamenti 3.1000/1 e 3.1000/2, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 3.1000 e 3.0.1000.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede al Governo una ulteriore verifica sul subemendamento 3.1000/2.

Il senatore RUSSO (*FdI*) riformula l'emendamento 3.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) riformula l'emendamento 3.86 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 3.103 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 3.0.14 in un testo 2, pubblicato in allegato. Chiede di accantonare l'emendamento 3.109 per un'ulteriore verifica.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.37 e ne chiede l'accantonamento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.22 (testo 2) è approvato.

Gli emendamenti 3.37 e 3.63 sono accantonati.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.86 (testo 3), che risulta approvato.

L'emendamento 3.88 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.90, 3.95, 3.102 e 3.103 (testo 2).

L'emendamento 3.109 è accantonato.

A seguito della richiesta del senatore Borghi, il presidente CALAN-DRINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti 3.1000/1 e 3.1000/2.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.0.1000, 3.0.4, 3.0.13 e 3.0.14 (testo 2).

Su richiesta del senatore PATUANELLI (*M5S*), sono accantonati tutti gli emendamenti all'articolo 4, in attesa che il Governo si pronunci sul testo riguardante le professioni sanitarie.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.8 e 5.9 (testo 2), purché riformulati in un identico testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Chiede di accantonare gli emendamenti 5.20, 5.21 e 5.26. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.22 (testo 2), purché riformulato nel testo preannunciato ai proponenti. Infine, il parere è favorevole sugli identici emendamenti 5.40 e 5.41.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.8 in un testo 2 e l'emendamento 5.22 (testo 2) in un testo 3, entrambi pubblicati in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.9 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.8 (testo 2) e 5.9 (testo 3) sono approvati.

Gli emendamenti 5.20 e 5.21 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 5.22 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 5.26 è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.40 e 5.41 sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.10 e 6.12 purché riformulati, rispettivamente, in un testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.40, a condizione che sia riformulato nel testo dell'emendamento 6.30, e 6.47, se riformulato come l'emendamento 6.46. Il parere è favorevole sull'emendamento 6.14, sugli identici 6.30 e 6.43, nonché sugli emendamenti 6.31, 6.34, 6.35 e 6.46 e sul subemendamento 6.1001/1. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 6.1000 e 6.1001.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 6.10 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 6.12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice SPINELLI (*FdI*) riformula l'emendamento 6.40 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.30.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.47 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.46.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 6.1000, 6.10 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 6.14.

Posto ai voti, il subemendamento 6.1001/1 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato, nel testo subemendamento, l'emendamento 6.1001.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 6.30, 6.40 (testo 2) e 6.43 sono approvati all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 6.31, 6.34 e 6.35.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici 6.46 e 6.47 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.4, 7.9, 7.14 e 7.16. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.8, a condizione che sia riformulato nel testo già preannunciato ai proponenti. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 7.1001 e 7.1000.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.8 in un testo 2, pubblicato in allegato. I senatori del gruppo PD sottoscrivono la riformulazione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.16.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 7.4, 7.1001, 7.1000, 7.8 (testo 2), 7.9, 7.14 e 7.16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 8.7 e 8.27 (testo corretto). Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 8.10, a condizione che sia riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 8.7. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 8.12 e 8.22, purché siano riformulati rispettivamente nel testo già preannunciato ai proponenti. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 8.14 e 8.26, se riformulati nel medesimo testo proposto ai firmatari. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 8.24 e 8.37, se riformulati nel medesimo testo proposto ai firmatari. Chiede di accantonare l'emendamento 8.32. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 8.1000 e 8.1001.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 8.35.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 8.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 8.7 e 8.27 (testo corretto).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) riformula l'emendamento 8.12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula gli emendamenti 8.14 e 8.24, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno riguardante la lettera *b*) del comma 8-*bis* dell'emendamento 8.14, sulle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi dell'Abruzzo, non compresa nella riformulazione.

I senatori del gruppo Lega sottoscrivono la proposta 8.14 (testo 2).

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 8.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) riformula l'emendamento 8.26 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.14. Riformula altresì l'emendamento 8.37 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.24.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 8.35.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1000 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 8.7, 8.10 (testo 2) e 8.27 (testo corretto) sono approvati all'unanimità.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 8.12 (testo 2) e 8.1001.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.14 (testo 2) e 8.26 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 8.22 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.24 (testo 2) e 8.37 (testo 2) sono approvati.

Gli emendamenti 8.32 e 8.35 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 9.12 e 9.13, nonché sugli emendamenti 9.57 e 9.0.8. Chiede di accantonare gli identici 9.15 e 9.16, nonché l'emendamento 9.72. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.60 e 9.61, a condizione che siano riformulati come l'emendamento 9.57. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) chiede di accantonare l'emendamento 9.27.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 9.39 (testo 2) sui lavoratori fragili.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 9.60 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.57.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 9.61 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.57.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 9.12 e 9.13.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la sua firma e quella dei senatori Lombardo e Gelmini alla proposta 9.13

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.12 e 9.13 sono approvati.

Gli emendamenti identici 9.15 e 9.16 e l'emendamento 9.39 (testo 2) sono accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.57, 9.60 (testo 2) e 9.61 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 9.72 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.8 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.25 e 10.69, nonché sugli identici 10.92 e 10.93 e sugli identici 10.120 e 10.121. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.38, 10.47, 10.59, 10.63, 10.119 e 10.0.6, purché siano riformulati rispettivamente nel testo già preannunciato ai proponenti. Chiede quindi di accantonare gli emendamenti 10.54, 10.56, 10.108 e 10.109 (testo 2), 10.114, 10.0.15 e 10.0.16. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 10.1001 e 10.1000.

Il senatore TESTOR (*LSP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 10.13.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrivono l'emendamento 10.13.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede di accantonare gli emendamenti 10.24 e 10.46.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 10.64.

Il senatore LISEI (*FdI*) chiede di accantonare l'emendamento 10.0.5.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) chiede di accantonare l'emendamento 10.0.11.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula gli emendamenti 10.38, 10.63 e 10.0.6, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula gli emendamenti 10.47, 10.59 e 10.119, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 10.13 e 10.24 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.25 e 10.38 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 10.46 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.47 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.54 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1001 è approvato.

L'emendamento 10.56 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.59 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.60 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.63 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.64 è accantonato.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 10.69 e 10.1000.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.92 e 10.93 sono approvati.

Gli emendamenti 10.108, 10.109 (testo 2) e 10.114 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.119 (testo 2) è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 10.120 e 10.121, che risultano approvati.

L'emendamento 10.0.5 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 10.0.11, 10.0.15 e 10.0.16 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.26 e 11.70, sugli identici 11.75 e 11.76, nonché sugli emendamenti 11.80 e 11.83. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.30 e 11.52, purché siano riformulati rispettivamente nel testo già sottoposto all'attenzione dei proponenti. Chiede di accantonare l'emendamento 11.44. Il parere è favorevole sull'emendamento 11.56, se riformulato nel medesimo testo degli identici 11.75 e 11.76. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 11.61, purché sia riformulato nel testo già preannunciato ai proponenti. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 11.88, se riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 11.83. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula gli emendamenti 11.30 e 11.61, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Riformula altresì l'emendamento 11.56 in un testo 2, pubblicato in allegato, recante la stessa versione degli identici 11.75 e 11.76.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 11.52 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 11.88 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.83.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.26 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 11.30 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 11.44 è accantonato

Posto ai voti, l'emendamento 11.52 (testo 2) è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 11.56 (testo 2), 11.75 e 11.76 sono approvati.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 11.61 (testo 2), 11.70 e 11.80 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 11.83 e 11.88 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.6, 12.25, 12.90 e 12.0.3. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 12.40, purché sia riformulato, insieme all'emendamento 16.12 (testo 2), in un testo identico all'emendamento 17.14, e sull'emendamento 12.72, se riformulato come l'emendamento 22.0.7. Il parere è favorevole sugli emendamenti 12.78 e 12.80, a condizione che entrambi siano riformulati nel medesimo testo già proposto ai firmatari. Chiede di accantonare l'emendamento 12.85. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 12.16. Aggiunge la propria firma all'emendamento 12.33 e ne chiede l'accantonamento, segnalando che sulla stessa materia insiste anche l'emendamento 12.36.

Le senatrici DAMANTE (*M5S*) e TERNULLO (*FI-BP-PPE*) sottoscrivono l'emendamento 12.16.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) chiede di accantonare l'emendamento 12.0.6.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 12.40 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 17.14. Riformula altresì l'emendamento 12.80 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 16.12 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 12.40 (testo 2) e 17.14.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 12.72 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 22.0.7.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) riformula l'emendamento 12.78 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 12.80 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 12.6 è approvato.

L'emendamento 12.16 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.25 è approvato.

Gli emendamenti 12.33 e 12.36 sono accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.40 (testo 2), 16.12 (testo 3) e 17.14 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.72 (testo 2) e 22.0.7 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.78 (testo 2) e 12.80 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 12.85 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.90 e 12.0.3 sono approvati.

L'emendamento 12.0.6 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.4. Sull'emendamento 13.10, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.4 sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.18, 15.21 e 15.41. Chiede di accantonare gli emendamenti 15.1 e 15.48. Il parere è favorevole sugli emendamenti 15.2 (testo 2) e 15.60 (testo corretto), purché riformulati nel medesimo testo già proposto ai firmatari. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.6 e 15.15, se riformulati nel medesimo testo già proposto ai firmatari. Il parere è favorevole sugli emendamenti 15.8 e 15.49 (testo 2), a condizione

che siano riformulati, rispettivamente, nel testo già preannunciato ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 15.1000, 15.1001, 15.1002 e 15.1004.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) chiede di accantonare l'emendamento 15.29. Riformula l'emendamento 15.15 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice NOCCO (*FdI*) chiede di accantonare l'emendamento 15.32.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula gli emendamenti 15.2 (testo 2) e 15.49 (testo 2), rispettivamente, in altrettanti testi 3, pubblicati in allegato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) riformula l'emendamento 15.60 (testo corretto) in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.2 (testo 2). Riformula altresì l'emendamento 15.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.15 (testo 2).

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 15.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 15.1 è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 15.2 (testo 3) e 15.60 (testo 2).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la sua firma e quella dei senatori del PD Lorenzin, Manca, Meloni, Misiani, Nicita, Parrini e Valente.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la propria firma e quella della senatrice Fregolent.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di sottoscrivere l'emendamento.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 15.2 (testo 3) e 15.60 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1000 è approvato all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 15.1001 e 15.1002.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 15.6 (testo 2) e 15.15 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.1004, 15.8 (testo 2), 15.18 e 15.21 sono approvati.

Gli emendamenti 15.29 e 15.32 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.49 (testo 3) e 15.41 sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.7 e 16.0.4, purché siano riformulati rispettivamente nel testo già proposto ai presentatori. Chiede di accantonare gli emendamenti 16.1 e 16.1001. Il parere è favorevole sull'emendamento 16.0.3. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 16.1000. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.28 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.15 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 16.23, per un'ulteriore riflessione.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 16.6, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula gli emendamenti 16.7 e 16.0.4, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

L'emendamento 16.1 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 16.7 (testo 2) e 16.1000 sono approvati.

Gli emendamenti 16.15 (testo 2), 16.1001, 16.23 e 16.28 (testo 2) sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 16.0.3.

La senatrice AMBROGIO (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la propria firma e quella dei senatori della Lega (Borghi, Dreosto, Spelgatti, Testor e Tosato).

Aggiungono la firma anche i senatori dei gruppi Azione-Italia Viva, Autonomie e Civici.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.3 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 16.0.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo già proposto ai firmatari. Sui restanti emendamenti il parere è contrario, così come sul subemendamento 17.1000/1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 17.1000.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 17.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 17.0.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1000 è approvato.

Sono quindi posti ai voti gli identici 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 18.1000 del Governo.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 18.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 18.1000 è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul subemendamento 20.0.1000/1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.0.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.1000 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.0.4 e 22.0.14.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.4 è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 22.0.14.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) lo sottoscrive.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella delle senatrice Castellone e Maiorino.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la propria firma e quella della senatrice Fregolent.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.14 è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti x1.1 (*già 1.1*), x1.2 (*già 1.3*), x1.3 (*già 1.4*), x1.4 (*già 1.5*), x1.5 (*già 9.74*) e x1.6 (*già 11.81*) e x1.7 (*già 16.0.5*), purché siano riformulati nel medesimo testo già proposto ai firmatari.

Il senatore LISEI (*Fdi*) riformula gli emendamenti x1.1 (*già 1.1*), x1.4 (*già 1.5*) e x1.7 (*già 16.0.5*) in altrettanti testi 2, identici, pubblicati in allegato.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento x1.2 (*già 1.3*) in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento x1.1 (*già 1.1*) (testo 2).

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riformula gli emendamenti x1.5 (*già 9.74*) e x1.6 (*già 11.81*) in un testo 2, pubblicato in allegato, identici all'emendamento x1.1 (*già 1.1*) (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti x1.1 (*già 1.1*) (testo 2), x1.2 (*già 1.3*) (testo 2), x1.3 (*già 1.4*) (testo 2), x1.4 (*già 1.5*) (testo 2), x1.5 (*già 9.74*) (testo 2), x1.6 (*già 11.81*) (testo 2) e x1.7 (*già 16.0.5*) (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20, e di posticipare alle ore 12 la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 febbraio, già convocata per le ore 9.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Avverte altresì che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 febbraio, è posticipata dalle ore 9 alle ore 12.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 452**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.57 (testo 2)**

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità».

1.73 (testo 2)

PARRINI, MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>».

1.95 (testo 3)

VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: "fino al 31 marzo 2023"».

1.123 (testo 2)

NASTRI, LIRIS, LISEI, AMBROGIO, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

1.1000/1

MANCA

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis» aggiungere il seguente:

«20-ter. Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali».

1.1000/2

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali.».

1.1000/3

LOMBARDO, GELMINI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, aggiungere il comma 19-bis:

«Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali».

1.1000/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, aggiungere il comma 19-bis:

«Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali».

1.1000/5

MANCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «20-bis», aggiungere infine il seguente periodo: «Conseguentemente, i Comuni beneficiari delle risorse oggetto del riparto del DPCM 30 dicembre 2022 per l'annualità 2022 possono impiegare le risorse assegnate, nelle annualità dal 2023 al 2026, per le medesime finalità individuate dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021».

1.1000/6

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «20-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, i Comuni beneficiari delle risorse oggetto del riparto del DPCM 30 dicembre 2022 per l'annualità 2022 possono impiegare le risorse assegnate, nelle annualità dal 2023 al 2026, per le medesime finalità individuate dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021».

1.1000/7

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. La Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 è autorizzata a proseguire le attività ivi indicate anche per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse già stanziare per gli anni 2020 e 2021 e non interamente utilizzate.».

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

1.1000/8

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.».

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

1.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

1.1001/1

TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 1.1001, capoverso «22-bis», sostituire le parole: «31 dicembre 2026» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.1001/2

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.1001, al capoverso «22-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al predetto termine, le medesime previsioni non trovano altresì applicazione per gli incarichi apicali a tempo determinato nei settori fondamentali della polizia locale, finanziario e tecnico, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.1002/1

MANCA

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/2

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.1002, dopo il capoverso «22-bis», aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/4

MANCA

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole: "rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", le parole: "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2024" e le parole: "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023"».

1.1002/5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole: "rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", le parole: "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2024" e le parole: "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023"».

1.1002/6

MANCA

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

«22-ter. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

22-quater. Il risparmio di spesa di cui al comma 22-ter è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.

22-quinquies. La sospensione di cui al comma *22-ter* non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.».

1.1002/7

MANCA

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti commi:

«*22-ter*. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2-quater. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e *2-bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.».

1.1002/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti commi:

«22-ter. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2-quater. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.».

1.1002/9

TESTOR

All'emendamento 1.1002, dopo il capoverso «22-bis», aggiungere il seguente:

«22-ter. Per fare fronte alle esigenze derivanti dall'incremento delle attività di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è autorizzata ad avvalersi, entro il 31 dicembre 2023, della facoltà di cui al comma 4-duodecies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con le modalità di selezione ivi previste, per l'inquadramento in ruolo dei dipendenti, fino alla qualifica massima di consigliere e per un numero non superiore a sette unità, in servizio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri finanziari derivanti dal

primo periodo la CONSOB provvede ai sensi del comma 4-terdecies del citato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005.».

1.1002

IL GOVERNO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio».

1.1003/1

I RELATORI

All'emendamento 1.1003, ai commi 5-bis e 5-ter, sostituire la cifra: «35.288» con la seguente: «270.000».

1.1003

IL GOVERNO

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 35.288, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, quale integrazione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle relative attività.

5-ter. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 35.288 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

1.1004/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.1004, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente:

«18-ter. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.».

1.1004

IL GOVERNO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, allo scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 53 del 6 luglio 2021, fino a 750 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento

di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrare nell'Area degli Assistenti, corrispondente alla previgente II Area.».

1.0.1 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza).

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera *t*), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovranumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera *t*), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica

dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera *c-quinquies*), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera *c-bis*, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole: "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5 pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sul capitolo 2568, piano gestionale 01 e quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, 7.341.000 per l'anno 2031 e euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 euro per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030, euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori della Guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-*duodecies* è inserito il seguente:

"15-*terdecies*. I marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-*duodecies*, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta."

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

1.0.8 (testo 3)

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2.**2.34 (testo 2)**

Rosso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023"».

2.38 (testo 2)

ZAFFINI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

- a) all'art. 2, comma 1, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e b);
- b) all'art. 2, comma 2, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b);
- c) all'art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);
- d) all'art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);».

2.41 (testo 2)

SPELGATTI, Claudio BORGHI, PUCCIARELLI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adi-

biti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023."».

2.0.3 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le

medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità pre-

viste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.».

8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con D.P.C.M. 17 novembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 della medesima legge, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti nel Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali 23 dicembre 2021, 12 ottobre 2021 e 12 dicembre 2020.».

Art. 3.

3.22 (testo 2)

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

3.86 (testo 3)

PATUANELLI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, MAIORINO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 64 comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

3.103 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.».

3.1000/1

MARTELLA

All'emendamento 3.1000 sostituire le parole: «dopo il comma 10, inserire i seguenti: 10-bis. Alla fine del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono aggiunte le seguenti parole:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "175.000 euro" con le seguenti: "350.000 euro"*

b) *alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole:».*

Conseguentemente, sostituire le parole: «10-ter.» con le seguenti: «c) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis."».

3.1000/2

ZANETTIN

All'emendamento 3.1000, al capoverso «10-ter», dopo le parole: «entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Eventuali decisioni di rigetto, giudiziali ed extragiudiziali, antecedenti al 30 dicembre 2018, non precludono l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori, previa verifica, da parte della Commissione tecnica, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento del Fondo. Le domande di indennizzo di cui al presente comma sono inoltrate alla Commissione tecnica, che ne disciplina le modalità, entro il 30 aprile 2023.».

3.1000/3

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

All'emendamento 3.1000, dopo il capoverso «10-ter», aggiungere i seguenti:

«10-quater. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

10-quinquies. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2033.».

3.1000/4

TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-quater. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicem-

bre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:

- a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
- b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
- c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

10-quinquies. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *10-quater* a *10-octies*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.

10-sexies. In considerazione dell'eccezionalità della misura, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *10-quater* e *10-quinquies* si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui ai precedenti commi, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-septies. Ai fini del comma *10-sexies*, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

10-octies. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma *10-quinquies* gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi *289-bis* e *289-ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.

10-novies. Agli oneri di cui ai commi da *10-quater* a *10-octies*, pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da *10-decies* a *10-septiesdecies*.

10-decies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

10-undecies. I soggetti di cui al comma *10-decies*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

- a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
- b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

10-*duodecies*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 10-*novies*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse dai commi da 10-*decies* a 10-*septiesdecies*, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

10-*terdecies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-*duodecies*.

10-*quaterdecies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 10-*decies* e 10-*undecies* presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 10-*decies*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

10-*quinquedecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 10-*decies*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

10-*sexdecies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 10-*decies*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 10-*duodecies*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

10-*septesdecies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 10-*decies* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.».

3.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del

Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

10-ter. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.0.14 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

3.0.1000/1

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO, LOTITO, SILVESTRO

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Articolo 3-bis», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

- «g) al comma 249 la lettera d) è soppressa;
- h) dopo il comma 252 è inserito il seguente:

"252-bis. Per i soggetti decaduti dal procedimento di estinzione di cui ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riaperti i termini di regolarizzazione secondo le modalità ivi previste. Per il pagamento delle somme ancora dovute si applicano le modalità previste dal comma 232. Si applicano altresì le disposizioni di procedimento di cui ai commi da 234 a 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

3.0.1000/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.0.1000, al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

- «g) dopo il comma 252, sono inseriti i seguenti:

"252-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

252-ter. Con il provvedimento di cui al comma *252-bis* gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;

d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera *c)* del comma *252-ter*, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da *252-bis* a *252-sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *252-bis* a *252-quinquies* avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti"».

3.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, *15-ter*, *15-quater* e *15-quinquies*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

b) ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente: "204";

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: "*221-bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, *15-ter*, *15-quater* e *15-quinquies*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

d) al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

e) ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";

f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-

2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

Art. 4.

4.1000/1

PATTON, DURNWALDER

All'emendamento 4.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

2) *dopo il comma «8-bis.», aggiungere il seguente:*

«8-bis.1 All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

"9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del presente articolo 9-ter, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari ad euro 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190."».

4.1000/2

GELMINI, LOMBARDO

All'emendamento 4.1000, alinea articolo 4, dopo il comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 30 aprile 2023»;*

2) *dopo le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono aggiunte le seguenti: «Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 marzo 2023, sono stabilite forme e modalità di rateizzazione dei versamenti. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce criteri che assicurino, in ogni caso, la sostenibilità dell'adempimento per le aziende fornitrici, anche sulla base dell'entità degli importi e delle capacità economiche e finanziarie delle imprese».*

4.1000/3

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso «8-bis», inserire il seguente:

«8-ter. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al *doping*, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, let. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2023, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.».

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

4.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023».

4.0.1000

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Nado Italia)*

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al *doping*, le attività relative all'effettuazione dei controlli *antidoping* di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale *antidoping*. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di NADO Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo *antidoping*, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.».

Art. 5.**5.8 (testo 2)**

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5-*bis*. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno 2023".

5-*ter*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.".

5-*quater*. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".».

5.9 (testo 3)

BAZOLI, VALENTE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "*Per l'anno 2021*" sono sostituite con le seguenti: "*Per l'anno 2023*".

5-ter. Il comma *2-bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233."

5-quater. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2024".».

5.22 (testo 3)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«*11-bis.* All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti: " a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."».

Art. 6.**6.10 (testo 2)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 1, comma 107-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".».

6.12 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.40 (testo 2)

SPINELLI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente pro-

rogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.».

6.47 (testo 2)

DE POLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"».

6.1001/1

OCCHIUTO

All'emendamento 6.1001, al capoverso «8-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021 n. 163 nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge.».

6.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».

Art. 7.**7.8 (testo 2)**

Claudio BORGHI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.".

7-quater. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.».

7.1001

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro.";

b) al comma 5-quater, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro."».

7.1002/1

D'ELIA

All'emendamento 7.1002, capoverso «7-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

7.1002

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. 1. Il Ministro della cultura può disporre che una quota dei proventi conseguiti dagli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura e dagli enti vigilati o controllati dal medesimo, in occasione di concerti, manifestazioni culturali e altri eventi realizzati entro il 31 dicembre 2023, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali.

2. I criteri, i termini e le modalità di trasferimento dei proventi degli enti vigilati o controllati dal Ministero della cultura sono individuati con

uno o più decreti del Ministero della cultura, adottati d'intesa con i medesimi enti.».

Art. 8.

8.10 (testo 2)

BERRINO, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "undici";

b) all'articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "undici".».

8.12 (testo 2)

LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, le parole:* «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» *e le parole:* «e alle camere di consiglio» *sono soppresse;*

b) *al comma 9, le parole:* «28 febbraio 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2023».

8.14 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito

del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.22 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole: «sino al 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2025»;*

b) *dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la parola: "1.200" è sostituita dalla seguente: "1.251."»;

c) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.24 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024».

8.26 (testo 2)

DI GIROLAMO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, FINA

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.37 (testo 2)

LOPREIATO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024».

Art. 9.**9.60 (testo 2)**

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018-2023", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026"».

9.61 (testo 2)

MANCINI, ZAFFINI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018-2023", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026"».

Art. 10.**10.38 (testo 2)**

SIGISMONDI, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

10.47 (testo 2)

POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi". Con decreto del Ministro MIT di concerto con MEF sono quantificati i residui disponibili

ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna autorità nel limite di cui al periodo precedente (3 milioni). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

10.59 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

12-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinqies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

10.63 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:

«11-bis. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza del-

l'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.119 (testo 2)

STEFANI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

11-ter. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".».

10.1001/1

MANCA

All'emendamento 10.1001, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

«10-ter. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025".

10-*quater*. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024"».

10.1001/2

PAROLI, OCCHIUTO, SILVESTRO, TERNULLO

All'emendamento 10.1001, dopo il capoverso «10-bis.», aggiungere il seguente:

«10-*ter*. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023."».

10.1001/3

PAROLI, OCCHIUTO, SILVESTRO, TERNULLO

All'emendamento 10.1001, dopo il capoverso «10-bis.», aggiungere il seguente:

«10-*ter*. All'articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n.197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

10.1001

IL GOVERNO

All'articolo 10, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 276, lettera *a*), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione Human Technopole, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-

sto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."».

10.0.6 (testo 2)

MATERA, MELCHIORRE, LISEI, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente: 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"».

Art. 11.

11.30 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, è fissato al 30 giugno 2023."».

11.52 (testo 2)

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

8-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.».

11.56 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".».

11.61 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole "di origine non biologica" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse,

nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa eurounitaria e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato."».

11.88 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.».

Art. 12.

12.40 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12.72 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenze di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.».

12.78 (testo 2)

MENNUNI, DE PRIAMO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto."».

12.80 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto."».

Art. 15.**15.2 (testo 3)**

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI, SPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) nel comma 3-*quater*, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-flato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta

data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.».

15.6 (testo 2)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.8 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 comma 1 le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2024".».

15.15 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.49 (testo 3)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI, SPINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».

15.60 (testo 2)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) nel comma 3-*quater*, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-flato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel

periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.».

15.1002

IL GOVERNO

All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono prorogati, a decorrere dall'anno 2023, compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente l'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è così modificato: al primo periodo, dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono soppresse le seguenti: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole: "gli incarichi conferiti." è aggiunto il seguente periodo: «È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi spese o altro emolumento, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

15.1003/1

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 15.1003, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente commi» con le seguenti: «inserire i seguenti commi»;*

2) *dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2023"».

15.1003

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.1004

IL GOVERNO

All'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che vengono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5"».

Art. 16.**16.7 (testo 2)**

NASTRI, LIRIS, LISEI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), infine aggiungere le seguenti parole:* «ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati all'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00. "»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2023» *con le seguenti:* «1° luglio 2024»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non vi abbia provveduto, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri casi di tesseramenti.».

16.12 (testo 3)

VERSACE, FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

16.28 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sulla base del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di telecomunicazione elettronica, di cui alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013, gli ordini cautelari di blocco all'accesso di indirizzo IP e dei nomi a dominio dei siti internet, attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti, inclusi gli eventi sportivi, debbono prevedere che i prestatori di servizi della Società dell'Informazione destinatari degli ordini stessi, eseguano gli ordini di blocco tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. Entro il termine del 30 giugno 2023 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

16.1000/1

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

All'emendamento 16.1000, dopo le parole: «Al comma 1», inserire le seguenti: «alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 13, il comma 7 è abrogato;" e».

16.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.1001/1

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

All'emendamento 16.1001, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche tenuto conto del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013, dispone che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

16.1001

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» inserire il seguente periodo: «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138».

16.0.4 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 – 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente."».

16.0.1000/1

MANCA

All'emendamento 16.0.1000 sopprimere la lettera a).

16.0.1000/2

MANCA

All'emendamento 16.0.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "o a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "o a due anni";»;

e sopprimere la lettera b).

16.0.1000/3

MANCA

All'emendamento 16.0.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "o a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "o a due anni"».

16.0.1000/4

MANCA

All'emendamento 16.0.1000 sopprimere la lettera b).

16.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 86 del TUIR)

1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o a un anno per le società sportive professionistiche," sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."».

Art. 17.**17.1000/1**

MARTELLA

All'emendamento 17.1000, sopprimere la lettera b).

17.1000

IL GOVERNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma con le seguenti: «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di ruolo» inserire le seguenti: «, anche in quiescenza.»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video fotografico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

17.0.1 (testo 2)

LIRIS, RASTRELLI, LISEI, AMIDEI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.».

17.0.2 (testo 2)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.».

Art. 18.**18.1000/1**

MUSOLINO

All'emendamento 18.1000, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) al comma 2, sostituire le parole "il Presidente della Regione" con le seguenti: "il Sindaco di Messina"».

18.1000/2

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 18.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: 'non oltre il 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre il 31 dicembre 2024'."».

18.1000/3

MUSOLINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere la lettera b).

18.1000/4

MUSOLINO

All'emendamento 18.1000, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «2-bis.», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di sette unità, come sub-commissario il Sindaco del Comune di Messina. L'incarico di sub-commissario è a titolo gratuito ed ha durata sino al 31 dicembre 2024."».

2) *sopprimere il capoverso «2-ter.».*

18.1000/5

MUSOLINO

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «2-bis.», lettera c), dopo le parole: «dalla partecipazione a» inserire le seguenti: «futuri».

18.1000/6

MUSOLINO

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «2-bis.», lettera c), sostituire le parole da: «privilegiando,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «autorizzandolo, esclusa ogni modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido collocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, all'acquisto di alloggi.».

18.1000

IL GOVERNO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";

b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi";

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20.**20.0.1000/1**

MARTELLA

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di

euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui 15 milioni destinati alla Regione Veneto».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

20.0.1000/2

NICITA

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 5 milioni per l'anno 2023 per la valorizzazione e la promozione delle isole minori delle regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le competenti commissioni parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: «applicazione del comma 1, pari a 5 milioni» con le seguenti: «applicazione dei commi 1 e 1-bis, pari a 10 milioni».

20.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. XI.

x1.1 (testo 2) (già 1.1)

NASTRI, LIRIS, LISEI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinques. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.2 (testo 2) (già 1.3)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-quinques. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.3 (testo 2) (già 1.4)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-*quinqües*. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*sexies*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*septies*. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.4 (testo 2) (già 1.5)

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-*quinqües*. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*sexies*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*septies*. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.5 (testo 2) (già 9.74)

LOMBARDO, GELMINI, PAITA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-*quinqües*. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*sexies*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*septies*. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.6 (testo 2) (già 11.81)

FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono

prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-*quinqües*. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*sexies*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*septies*. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».

x1.7 (testo 2) (già 16.0.5)

FALLUCCHI, LIRIS, LISEI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".

1-*quinqües*. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*sexies*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-*septies*. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".».
